

REPUBBLICA ITALIANA

CITTA' DI ARPINO
Provincia di Frosinone

Rep. n. 2

Contratto d'appalto dei lavori di "recupero e risanamento delle abitazioni nel Centro Storico di Arpino – Comparti 1 e 2" .

L'anno duemilaquindici addì 13 del mese di marzo, avanti a me **dott. Fabio Lauro** Vice Segretario del Comune di Arpino, autorizzato a rogare gli atti nell'interesse dell'ente comunale ai sensi dell'art. 97, 4° comma lett.c) del D.Lgs. n. 267/2000, artt. 22 e 23 del vigente regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e servizi, artt. 41 comma 6° e 42 dello Statuto Comunale, nel mio ufficio sito presso la residenza municipale di via Aquila Romana n. 2 in Arpino, sono comparsi, senza la presenza di testi, me ufficiale rogante consenziente:

da un lato il **Dott. Viscogliosi Giuseppe** nato ad Isola del Liri il 18.03.1965, Responsabile del Settore 3° Gestione del Territorio, autorizzato a stipulare gli atti di competenza comunale ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. n.267/2000, che interviene in questo atto in rappresentanza del Comune di Arpino (C.F.82000270601);

dall'altro il **Sig. Tagliaferri Tiziano** nato ad Alatri (FR) il 10.12.1968, ed ivi residente in via Magliano n.° 42, nella qualità di Legale Rappresentante e Direttore Tecnico dell'impresa **RESTAURANDO S.r.l.**, con sede legale ad Alatri (FR), Via Tiburtina Km. 11,500 partita i.v.a. 02467490609, iscritta presso la Camera di Commercio Industria Artigianato di Frosinone come da certificato n. CEW/4521/2014/CFR0029 rilasciato in data 26.11.2014, che nel prosieguo dell'atto verrà chiamata appaltatore.

Detti comparenti della cui identità personale io Vice Segretario rogante sono certo, sono convenuti per stipulare il presente atto, ai fini del quale

Premettono

Che con determina del Settore 3° Gestione del Territorio n. 124 del 06.10.2014 e n. 383 del Registro Generale, sono stati affidati definitivamente all'appaltatore i lavori di recupero e risanamento delle abitazioni nel Centro Storico di Arpino – Comparti 1 e 2, a causa della rinuncia della ditta vincitrice della gara d'appalto.

Che è stato presentato il certificato camerale, come su richiamato, del 26.11.2014 comprensivo di autocertificazione con la quale l'appaltatore dichiara che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza o sospensione di cui all'art. 10 della Legge

31.05.1965 n. 575.

Che l'appaltatore ha presentato autocertificazione per il D.V.R. ai sensi della Legge di Stabilità 2013 e del D.Lgs. 81/2008 art. 28 comma 2 lett. e);

Che l'appaltatore ha presentato autocertificazione concernente la regolarità dei pagamenti rispetto alle cartelle esattoriali;

Che ai sensi dell' art. 89 del D.Lgs. n.° 159/2011 così come modificato dal D.Lgs. 218 del 15.11.2012 si attesta che nei confronti dell'appaltatore non sussistono cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 dello stesso D.Lgs. n.° 159/2011;

Che il codice identificativo di gara è il seguente: 592412027A;

Tutto ciò premesso e considerato le parti, come sopra costituite, convengono e stipulano quanto segue:

Art.1 - Premesse.

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente atto.

Art.2 - Oggetto dell'appalto.

Il Comune come sopra rappresentato concede l'appalto dei lavori relativi al recupero e risanamento delle abitazioni nel Centro Storico di Arpino – Comparti 1 e 2.

Art.3 - Ammontare dell'appalto.

Il corrispettivo dovuto dal Comune all'appaltatore per il pieno e perfetto adempimento del contratto è fissato in € 98.949,21 (euro novantottomilanovecentoquarantanove/21), oltre gli oneri per la sicurezza ammontanti ad € 8.005,14 (ottomilacinque/14) ed il costo della manodopera ammontante in € 52.281,62 (cinquantaduemiladuecentottantuno/62) per un totale complessivo di € 159.235,97 (centocinquantanovemiladuecentotrentacinque/97) oltre IVA nella misura di legge. Tale somma però viene dichiarata sin d'ora soggetta alla liquidazione finale ad opera del direttore dei lavori o collaudatore per quanto concerne eventuali diminuzioni, aggiunte o modificazioni tutte che saranno apportate all'originale progetto. Gli avvisi di emissione degli ordinativi di pagamento saranno inviati dal Comune di Arpino - Settore Economico Finanziario alla sede legale dell'appaltatore.

A norma delle vigenti leggi i prezzi sono invariabili. Se il direttore dei lavori predisporrà nuovi prezzi a causa di varianti le spese dovranno essere ricomprese nel finanziamento ricevuto.

L'appaltatore dà atto di aver preso conoscenza del progetto delle opere da eseguire, di aver valutato nell'offerta tutte le circostanze ed elementi che influiscono sul costo dei materiali e di aver valutato tutti gli approntamenti richiesti dalla normativa vigente.

L'effettiva liquidazione degli stati di avanzamento lavori avverrà in base alle effettive

erogazioni da parte della Regione Lazio.

Art.4 - Esecuzione lavori.

Il tempo utile per l'esecuzione dei lavori di cui al presente contratto è fissato in 150 (centocinquanta) giorni.

Per il maggior tempo impiegato dall'appaltatore nell'ultimazione dei lavori, qualora non giustificato da sospensioni ordinate dal Direttore dei Lavori ovvero da proroghe concesse, è applicata una penale pari ad € 50,00 (cinquanta/00) per ogni giorno di ritardo.

Art.5 - Cessione dei crediti.

Ai sensi dell'art. 117 comma 4 del D.Lgs. 12/04/2006 n. 163 il Comune di Arpino potrà accettare la cessione di tutti o parte dei crediti vantati dall'appaltatore.

Art.6 – Obblighi dell'appaltatore.

L'appalto viene concesso dal Comune ed accettato dall'appaltatore sotto l'osservanza piena ed assoluta ed alle condizioni e modalità di cui alla delibera di G.C. n. 146 del 12.09.2014 in cui si approvava il progetto esecutivo dei lavori di recupero e risanamento delle abitazioni nel Centro storico di Arpino – Comparti 1 e 2.

Le parti si impegnano inoltre a rispettare le disposizioni del capitolato generale d'appalto dei lavori pubblici approvato con decreto del Ministero dei LL.PP. n. 145 del 19.04.2000 e s.m.i.

I pagamenti in acconto o a saldo in dipendenza del presente contratto sono effettuati mediante accredito su apposito conto corrente bancario o postale acceso presso banche o presso la Società Poste Italiane s.p.a., ai sensi dell'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136. L'appaltatore ha l'obbligo di comunicare alla stazione appaltante tempestivamente e, comunque, entro sette giorni dalla loro accensione, gli estremi identificativi dei conti di cui al precedente periodo nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.

E' stato fatto obbligo all'appaltatore, pena la nullità assoluta del presente contratto, di osservare, in tutte le operazioni ad esso riferite, le norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136.

La clausola risolutiva di cui al comma precedente sarà avviata in tutti i casi in cui le transazioni sono state eseguite senza avvalersi di banche o della Società Poste Italiane s.p.a. Per quanto non previsto nel presente contratto, si applicano le disposizioni del codice dei contratti emanato con D.Lgs. 12.04.2006, n. 163; dette disposizioni si sostituiscono di diritto alle eventuali clausole difformi del presente contratto o del capitolato speciale.

Art. 7 - L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante

ed alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Frosinone della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Art. 8 – L'appaltatore dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui al protocollo di legalità, sottoscritto nell'anno 2011 presso la Prefettura di Frosinone tra l'altro consultabile al sito <http://www.prefettura.it/frosinone>, e che qui si intendono integralmente riportate e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti.

L'appaltatore si impegna a comunicare al Comune l'elenco delle imprese coinvolte nel piano di affidamento con riguardo alle forniture ed ai servizi di cui agli artt. 2 e 3 nonché ogni eventuale variazione successivamente intervenuta per qualsiasi motivo.

L'appaltatore si impegna a denunciare immediatamente alle Forze di Polizia o all'Autorità Giudiziaria ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione nei confronti dell'imprenditore, degli eventuali componenti la compagine sociale o dei rispettivi familiari (richiesta di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di lavorazioni, forniture o servizi a determinate imprese, danneggiamenti, furti di beni personali o di cantiere).

L'appaltatore si impegna a segnalare alla Prefettura l'avvenuta formalizzazione della denuncia di cui al precedente punto e ciò al fine di consentire, nell'immediato, eventuali iniziative di competenza.

L'appaltatore dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto o subcontratto, informazioni interdittive analoghe a quelle di cui all'art. 10 del D.P.R. n. 252/98, ovvero la sussistenza di ipotesi di collegamento formale e/o sostanziale o di accordi con altre imprese partecipanti alle procedure concorsuali d'interesse. Qualora il contratto sia stato stipulato nelle more dell'acquisizione delle informazioni del Prefetto, sarà applicata a carico dell'impresa, oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 10% del valore del contratto ovvero, qualora lo stesso non sia determinato o determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni al momento eseguite; le predette penali saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte del Comune, del relativo importo delle somme dovute all'impresa in relazione alla prima erogazione utile.

L'appaltatore dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione

al subappalto o subcontratto, in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza e di tutela dei lavori in materia contrattuale e sindacale.

L'appaltatore dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o al subcontratto nonché l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui alla legge n.° 136/2010 qualora venga effettuata una movimentazione finanziaria (in entrata o in uscita) senza avvalersi degli intermediari e dei conti dedicati di cui all'art. 3 della legge citata.

L'appaltatore dichiara di conoscere ed accettare l'obbligo di effettuare gli incassi e i pagamenti, relativi ai contratti di cui al presente protocollo attraverso conti dedicati accesi presso un intermediario autorizzato ed esclusivamente tramite bonifico bancario; in caso di violazione di tale obbligo, senza giustificato motivo, sarà applicata una penale nella misura del 10% del valore di ogni singola movimentazione finanziaria cui la violazione si riferisce, traendo automaticamente l'importo delle somme dovute in relazione alla prima erogazione utile.

Art. 9 - Risoluzione e recesso.

Per la risoluzione e il recesso trovano applicazione le disposizioni di cui agli artt. 134 e seguenti del D.Lgs. n.163/06.

Art. 10 - Clausole arbitrali.

Eventuali controversie fra il Comune e l'appaltatore saranno ordinariamente trattate dal competente Tribunale di Cassino.

Art.11 - Cauzione definitiva.

L'appaltatore a garanzia degli impegni da assumere con il presente atto, ha costituito, ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. n.163/06 cauzione definitiva tramite polizza fidejussoria n.° 00A464296 del 09.10.2014, contratta con la compagnia assicurativa Groupama Agenzia di Torrice (FR); tale cauzione verrà svincolata ai sensi di legge.

Nel caso di inadempienze contrattuali da parte dell'appaltatore il Comune avrà diritto di valersi di propria autorità della suddetta cauzione. L'appaltatore dovrà reintegrare la cauzione medesima nel termine che gli sarà prefissato qualora il Comune abbia dovuto, durante l'esecuzione del contratto, valersi in tutto o in parte di essa.

Art.12 - Polizza di assicurazione.

L'appaltatore ha costituito ai sensi del D.Lgs. n.°163/06 come previsto anche nel capitolato speciale di appalto apposita polizza di assicurazione n.° 103622210 del 13.10.2014,

contratta con la compagnia assicurativa Groupama Agenzia di Frosinone (CAR). Trattasi di polizza indennitaria decennale a copertura di rischi, totale o parziale dell'opera, ovvero dei rischi derivanti da gravi difetti costruttivi, nonché una polizza di assicurazione della responsabilità civile per danni cagionati a terzi con decorrenza dalla data di emissione o dalla data del certificato di collaudo provvisorio o dalla data del certificato di regolare esecuzione per la durata di dieci anni.

Art.13 - L'appaltatore dichiara di accettare il cronoprogramma dei lavori deciso dall'Ente inoltre si da atto che l'appaltatore ha presentato il piano specifico di sicurezza specifico dell'appalto.

Art.14- Divieto di cessione del contratto.

Il presente contratto non può essere ceduto a pena di nullità.

Art.15 - Subappalto.

Gli eventuali subappalti dovranno essere preventivamente autorizzati nel rispetto delle disposizioni di legge in materia.

Art.16 - Obblighi dell'appaltatore nei confronti dei propri lavoratori dipendenti.

L'appaltatore dichiara ai sensi della legge n. 81/2008 di applicare le norme di sicurezza nel cantiere, di applicare ai propri lavoratori il C.C.N.L. di categoria, di agire nei confronti degli stessi nel rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti. L'appaltatore è altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributive contributive previdenziali, assistenziali, assicurative sanitarie previste per i dipendenti dalla vigente normativa.

Art.17 - Obblighi in materia di assunzioni obbligatorie.

Le parti danno atto che l'appaltatore ha dichiarato in sede di gara di non essere assoggettato agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla legge 12/3/99 n. 68 e s.m.i.

Art.18 - Domicilio dell'appaltatore.

A tutti gli effetti del presente contratto l'appaltatore elegge domicilio in Arpino via Aquila Romana n. 2, sede della stazione appaltante.

Art.19 – Rapporti fra l'amministrazione comunale e la ditta.

Per tutti i rapporti con la stazione appaltante si designa il dott. Giuseppe Viscogliosi.

Art.20 - Proprietà degli oggetti ritrovati.

La stazione appaltante si riserva la proprietà di tutti gli oggetti di interesse storico archeologico ritrovati nel corso dei lavori.

Art.21 - Controversie.

Nel caso di riserve regolarmente iscritte dall'appaltatore nel registro di contabilità, il

responsabile del procedimento dovrà valutare l'ammissibilità e la relativa fondatezza acquisendo la relazione del Direttore dei Lavori.

Art.22 - Spese contrattuali.

Sono a carico dell'appaltatore ai sensi delle vigenti leggi e dell'art. 8 del Decreto del Ministro dei Lavori Pubblici n. 145/2000, tutte le spese del contratto e tutti gli oneri connessi alla sua stipulazione compresi quelli tributari fatta eccezione per l'IVA che rimane a carico del Comune.

Art.23 - Registrazione.

Ai fini fiscali si dichiarano che i lavori dedotti nel presente contratto sono soggetti al pagamento dell'IVA come per legge, per cui si richiede la registrazione in misura fissa.

L'imposta di bollo è assolta con le modalità telematiche ai sensi del D.M. 22 febbraio 2007 mediante Modello Unico Informatico.

Art.24 - Trattamento dei dati personali.

L'appaltatore dà atto di aver preso visione dell'informativa di cui all'art.13 del D.Lgs. 30/06/2003 n. 196.

Art.25 - Osservanza delle leggi e dei documenti contrattuali.

Salvo quanto previsto nel presente contratto l'esecuzione dell'opera è disciplinata da tutte le disposizioni vigenti in materia. Il Comune ai sensi del richiamato art.13 informa l'appaltatore che tratterà i dati contenuti nel presente contratto, esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia.

Art. 26 – E' vietato apportare modifiche al progetto senza la preventiva autorizzazione di questa Committenza, così come previsto dal D.Lgs. 163/06 e ss.mm.ii.

Io sottoscritto Vice Segretario Comunale a richiesta delle parti qui convenute e costituite, ho ricevuto il presente atto, redatto sotto il mio controllo da persona di mia fiducia mediante strumenti informatici su n. 7 pagine a video, dandone lettura alle parti, le quali l'hanno dichiarato e riconosciuto conforme alle loro volontà, per cui a conferma lo sottoscrivono con firma digitale.

Sono allegati al presente contratto il capitolato speciale e l'elenco prezzi unitari.

Restaurando S.r.l.
Tagliaferri Tiziano

Comune di Arpino
Dr. Giuseppe Viscogliosi

Il Vice Segretario Comunale
Dr. Fabio Lauro